



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

Perugia, 28 febbraio 2023

**Al Presidente  
Dell'Assemblea Legislativa**

**OGGETTO: EMENDAMENTO ATTO 1473-BIS adottato con DGR 1010 del 5/10/22**

*(Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 maggio 1999 n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica))*

**EMENDAMENTO 1:**

Il comma 3 dell'art. 8 (Art. 8 (Modalità di assegnazione delle concessioni) dell'ATTO 1473-BIS è così sostituito:

*"3. In base alle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o a seguito dell'accorpamento di più concessioni preesistenti, con deliberazione della Giunta regionale, è stabilita la modalità, tra quelle di cui al comma 2, di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico in relazione alle specifiche caratteristiche delle concessioni da mettere a gara, al fine di consentire il più efficace perseguitamento degli obiettivi ambientali, energetici, socioeconomici e finanziari.".*

**Relazione illustrativa:**


L'art. 12 D.Lgs. 79/99 recante la disciplina in materia di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dal D.L. n. 135/2018 conv. L. n. 12/2019, oggi dispone che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possano assegnare le concessioni nei seguenti modi:

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato pubblico-privato.

Poiché la predetta norma non indica alcuna preferenza tra le diverse opzioni, si propone di modificare il comma 3 dell'art. 8 superando la previsione secondo la quale l'opzione di cui alla lettera a) risulta quella da percorrere in via ordinaria e rendendola equivalente a quelle di cui alle lettere b) e c).

La regione procederà ad una previa valutazione comparativa al fine di procedere alla scelta della migliore opzione da motivare.

APPROVATO &  
EX AMMISSIBILE JR  
AMMISSIBILE JR



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

<b>Art. 8</b> <b>(Modalità di assegnazione delle concessioni)</b>	<b>Art. 8</b> <b>(Modalità di assegnazione delle concessioni)</b>
<p>1. I principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica sono rispettati ai fini dell'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.</p> <p>2. Previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria, di cui al successivo articolo 13, le concessioni possono essere assegnate secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;</p> <p>b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;</p> <p>c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedono la scelta dell'operatore economico con procedure ad evidenza pubblica.</p> <p>3. La Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 2, lettera a in via ordinaria, mentre con provvedimento motivato può avviare le procedure ad evidenza pubblica, di cui al comma 2, lettera b, o anche</p> <p>1. I principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica sono rispettati ai fini dell'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.</p> <p>2. Previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria, di cui al successivo articolo 13, le concessioni possono essere assegnate secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;</p> <p>b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;</p> <p>c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedono la scelta dell'operatore economico con procedure ad evidenza pubblica.</p> <p>3. In base alle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o a seguito dell'accorpamento di più concessioni preesistenti, con deliberazione della Giunta regionale, è stabilita la modalità,</p>	



**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219

Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

c), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti in base all'articolo 12, comma 2.

tra quelle di cui al comma 2, di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico in relazione alle specifiche caratteristiche delle concessioni da mettere a gara, al fine di consentire il più efficace perseguitamento degli obiettivi ambientali, energetici, socioeconomici e finanziari.

**Relazione finanziaria:**

La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 8 non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

PRIMO PRATICARIO

I Consiglieri  
Daniele Carissimi

Stefano Rastorelli

Ufficio effettivo senza effetti  
art. 69 c.7,8 legge regionale n.13/2002  
Sante Sest